

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO E COSTO DEL SERVIZIO

Batterie, oli minerali esausti, oli di frittura e filtri di olio motore: il trasporto va effettuato in appositi contenitori adeguatamente sistemati, per evitare il ribaltamento e la dispersione nell'ambiente dell'olio e delle sostanze liquide contenute nelle batterie.

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari: lavare con acqua il contenitore (si considerano idonei almeno tre risciacqui consecutivi) e immettere il liquido di lavaggio esclusivamente nella miscela preparata per effettuare successivi trattamenti; trasportare inoltre i contenitori vuoti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e provvisti di etichetta riportante gli estremi identificativi del conferente.

Rifiuti farmaceutici a uso veterinario: vanno riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e provvisti di etichetta riportante gli estremi identificativi del conferente.

Teli in polietilene utilizzati per la pacciamatura e la ricopertura delle serre: dovranno essere preventivamente separati per tipologie, puliti delle parti contenenti fango e successivamente piegati e legati.

Imballaggi: vanno consegnati divisi per tipologia (legno, cartone, metalli, plastica ecc.).

Filtri d'aria, pile e tubi fluorescenti: devono essere contenuti, trasportati e consegnati in appositi contenitori.

Costo del servizio

CER	Rifiuti Speciali pericolosi	Costo €
020108*	Prodotti fitosanitari scaduti	100,00
150110*	(rifiuti agrochimici)	(min. 1 ritiro anuo) sino a 50 Kg
130208*	Oli usati da motore e circuiti idraulici	ritiro gratuito
160107*	Contenitori vuoti olio e filtri	100,00
150110*	usati da motore e circuiti idraulici	(min. 1 ritiro anuo) sino a 50 Kg
160601*	Batterie al piombo esauste	ritiro gratuito
CER	Rifiuti Speciali non pericolosi	Costo €/Kg
150101	Imballaggi in carta e cartone	conferim. gratuito ¹
150102	Imballaggi in plastica	conferim. gratuito ¹
150103	Imballaggi in legno	conferim. gratuito ¹
150104	Imballaggi metallici	conferim. gratuito ¹
150102	Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati	conferim. gratuito ¹
150106	Imballaggi in materiali misti	0,13 ¹
020104	Polietilene per pacciamatura e copertura delle serre	conferim. gratuito ²

¹ eccetto le spese di trasporto in caso di ritiro porta a porta

² eccetto le spese di trasporto in caso di ritiro porta a porta + €/Kg 0.05 per spese pulizia materiale.

I prezzi indicati si intendono esclusi di IVA e saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT da parte del Collegio dell'Accordo.

REPERTORIO ADERENTI

CATANZARITI EUGENIO	V.le delle Serre - 88050 Cropani Marina (Cz)
COLOSIMO FRANCESCO	Via Garibaldi - 88050 Cropani Marina (Cz)
IANNONE RAFFAELE	C.da Franceschella - 88051 Cropani (Cz)
GRANO SEBASTIANO	Via A. Garibaldi, 3 - 88051 Cropani (Cz)
EULALIO TOMMASO	Via Bari, 21 - 88051 Cropani (Cz)
PICCOLO RAFFAELE	Via Roma, 44 - 88050 Andali (Cz)
COSTANTINO GIUSEPPE	Via Piano, Trav. II - 88050 Andali (Cz)
TALARICO SALVATORE	Via Piano D'Agazio - 88050 Sellia Marina (Cz)
COSTANTINO RAFFAELE	Via Piano - Andali (Cz)
SPADA VINCENZO	Via Torino - 88051 Cropani (Cz)
PITINGOLO PEPPINA	V.le Taranto - 88050 Cropani Marina (Cz)
SPADA LUIGI	Via Belgrado - 88051 Cropani (Cz)
CANDIDO GIUSEPPE	V.le delle Serre - 88050 Cropani Marina (Cz)
MAURO PIETRO	Via Rossello, 81 - 88050 Sellia Marina (Cz)
DE FAZIO MASINO	V.le Taranto, 34 - 88050 Cropani Marina (Cz)
MERCURIO GIUSEPPE	V.le Taranto, 79 - 88050 Cropani Marina (Cz)
GALLELLA FRANCESCO	Via Margherita - 88050 Sellia Marina (Cz)
FRATTO SALVATORE	Via delle Stelle - 88051 Cropani (Cz)
TALARICO AMBROGIO	P.za Matteotti - 88051 Cropani (Cz)
DORIA ANTONIO	Via Case Sparse - 88050 Sellia Marina (Cz)
FRATTO ANTONELLO	Via delle Stelle - 88051 Cropani (Cz)
SCANDALE GIUSEPPE	Via Ramello - 88050 Sellia Marina (Cz)
MARCHIO FRANCESCO	Via Cona - Petrona' (Cz)
COMMISSO MARIANNA	Via IV Novembre - 88051 Cropani
MACRÌ UMBERTO	V.le G. Di Vittorio - 88050 Sellia Marina (Cz)
SCANDALE CATERINA	Via Malacoppola, 3 - 88050 Sellia Marina (Cz)
SISCA CATERINA	Via Livorno - 88051 Cropani (Cz)
GRANO ROSARIO	Via Algeri - 88050 Cropani Marina (Cz)
SISCA SALVATORE	Via Livorno - 88051 Cropani (Cz)
ECOLOGIA OGGI SRL	Loc. Mastro Bruno - 88046 Lamezia Terme (Cz)
ECOSISTEM SRL	Loc. Lenza Viscardi - 88046 Lamezia Terme (Cz)

PIATTAFORME DI SMALTIMENTO/ RECUPERO

ECOLOGIA OGGI Srl

Loc. Mastro Bruno - 88046 Lamezia Terme
Telefono 0968.442032 - 201452

Orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 12,00
dalle 15,00 alle 17,00

ECOSISTEM Srl

Loc. Lenza Viscardi - 88046 Lamezia Terme (Cz)
Telefono 0968.53267 - 53967

Orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 12,00
dalle 15,00 alle 17,00

PROMOTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CATANZARO

CONFAGRICOLTURA CALABRIA

COLDIRETTI

CIA

Confederazione Italiana Agricoltori

CCIAA

Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura



Assessorato all'Ambiente

A chi rivolgersi:


Sig.ra Rosalba Donato

Responsabile Servizio Promozione Sviluppo Sostenibile

Telefono 0961/84471 Fax 0961/744231

www.provincia.catanzaro.it

accordirifiuti@provincia.catanzaro.it



PROVINCIA DI CATANZARO

Assessorato all'Ambiente

Assessorato all'Agricoltura

ACCORDO DI PROGRAMMA PER I RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO

COS'È L'ACCORDO DI PROGRAMMA

La filiera agricola produce una vasta gamma di rifiuti derivanti dalle produzioni primarie ma anche dall'impiego di macchine agricole ed altre apparecchiature (oli esausti, batterie, veicoli fuori uso e loro parti), oltre a rifiuti sanitari ed imballaggi di diversa tipologia, che l'art. 184, D. Lgs. 152/06 include tra i Rifiuti Speciali.

L'Accordo di programma è uno strumento volontario, previsto dalla normativa vigente, rivolto a promuovere azioni concertate tra la Pubblica Amministrazione, le aziende e le associazioni di categoria per favorire la prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, nonché il loro corretto smaltimento o recupero.

Aderendo all'Accordo di programma per i rifiuti agricoli promosso dalla Provincia di Catanzaro, le aziende contribuiscono all'avvio dei rifiuti al riciclo o al recupero di materia o di energia, favorendo l'utilizzo di materie secondarie e la riduzione del consumo di materie prime, con effetti positivi per l'ambiente, in particolare con riguardo ai rifiuti pericolosi, come oli esausti, filtri, batterie.

L'adesione all'Accordo, inoltre, offre alle Aziende Agricole il vantaggio di gestire nella maniera non solo corretta ma anche più semplice i loro rifiuti, facilitando la esecuzione dei numerosi adempimenti amministrativi imposti dalla legge.

Così, per assolvere all'obbligo di conferire i rifiuti in polietilene (per es. i teli di pacciamatura, ecc.) al Consorzio Polieco ed i rifiuti di imballaggio ai Consorzi di filiera facenti parte del CONAI, basta semplicemente portare i propri rifiuti nei centri di raccolta aderenti all'accordo.

L'azienda può peraltro agevolarsi di costi del servizio particolarmente vantaggiosi, in quanto concordati tra le piattaforme di smaltimento/recupero e le Associazioni di categoria.

L'adesione all'Accordo, infine, con la formale accettazione di tutte le sue indicazioni e condizioni, dà diritto all'utilizzo, da parte dell'impresa aderente, del logo identificativo.

Come aderire

Per aderire all'Accordo di Programma e godere delle agevolazioni previste occorre:

- 1) compilare e firmare il modulo di adesione;
- 2) consegnare i propri rifiuti ai centri di raccolta aderenti all'Accordo secondo le modalità e gli orari stabiliti;
- 3) conservare la documentazione attestante il conferimento, a riprova del corretto affidamento dei propri rifiuti.



OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI IN MATERIA DI RIFIUTI

Gli imprenditori agricoli, così come gli altri produttori di rifiuti, ai sensi dell'art. 188, D. Lgs. 152/2006, sono tenuti a farsi carico delle operazioni di gestione dei rifiuti ed assolvono i propri oneri attraverso:

- autosmaltimento
- conferimento a terzi autorizzati
- conferimento a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione
- uso del trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi per distanza superiori a 350 Km. e quantitativi superiori alle 25 tonn.
- spedizioni transfrontaliere.

La responsabilità del detentore per il corretto smaltimento/recupero invece, è esclusa se i rifiuti sono conferiti:

- al servizio pubblico di raccolta
- a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento/recupero purché il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione, che accompagna i rifiuti durante il trasporto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla consegna al trasportatore, ovvero alla scadenza del medesimo termine abbia provveduto a comunicare alla Provincia la mancata ricezione del formulario.

I produttori e utilizzatori hanno l'obbligo di consegnare alcuni tipi di rifiuti ai Consorzi istituiti dalla legge per:

- oli minerali esausti
- batterie e accumulatori
- oli e grassi animali e vegetali
- rifiuti in polietilene.

E' ammesso il deposito temporaneo per il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione, prima della raccolta, alle

seguenti condizioni, previste dall'art. 183, comma 1, lett. m), D. Lgs. 152/2006:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, in alternativa, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, in alternativa, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti, mediante il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), le quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed a tenere un Registro nel quale sono annotate le caratteristiche dei predetti rifiuti e la loro movimentazione.

Sono esonerati da tali obblighi gli imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a € 8.000 per tutte le frazioni di rifiuti, e le aziende con un volume d'affari superiore a € 8.000, limitatamente ai rifiuti non pericolosi.

Non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione Mud gli imprenditori produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono gli stessi al servizio pubblico di raccolta, previa apposita convenzione.

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonn. di rifiuti non pericolosi e le 2 tonn. di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria che provvederanno ad annotare i loro dati mensilmente, mante-

nendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. I registri vanno integrati con il Formulario di trasporto dei rifiuti e conservati per cinque anni dall'ultima registrazione.

SANZIONI

L'inosservanza di tali obblighi può comportare responsabilità amministrative e penali. In particolare, è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee. Il verificarsi dei predetti comportamenti comporta l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi, in conformità a quanto prescritto con ordinanza del Sindaco.

Anche il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto sullo stesso è ritenuto responsabile in solido con il trasgressore ove, per dolo o colpa, sia a conoscenza del deposito abusivo realizzato da terzi e non abbia fatto nulla per evitare il ripetersi di tali episodi.

La violazione del divieto di deposito e di immissione nelle acque è punito con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 620,00. Qualora il fatto sia commesso da titolari di impresa o responsabili di enti, la condotta configura gli estremi di reato ed è punita con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se si tratti di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Inoltre, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 e, ove si tratti di rifiuti pericolosi, con l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00.

Coloro che non effettuino la comunicazione al Catasto dei rifiuti (MUD) o la effettuino in modo incompleto o inesatto o, ancora, omettono o tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00.

Il trasporto dei rifiuti privo del Formulario di identificazione o con indicazione di dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa da € 1.600,00 a € 9.300,00 e, per il trasporto di rifiuti pericolosi, con la pena della reclusione sino a 2 anni, come prescritto dall'art. 483 c.p..